

**Pubblicato il 07/12/2021**

**Sent. n. 920/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 641 del 2018, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Franchina, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, Gallico, via San Martino n. 10; contro il Comune di Scilla, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenica Abenavoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione [omissis];

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scilla;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. Con ricorso notificato il 30 novembre 2018 e depositato il successivo 21 dicembre il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Comune di Scilla ha ordinato la demolizione *di una struttura disomogenea (baracca) ad un piano fuori terra con copertura in lamiera delle dimensioni di mq. 40,00 circa* eseguita abusivamente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale e vincolo stradale.

Parte ricorrente, dopo aver premesso di aver realizzato il manufatto intorno agli anni 1985-1990 per utilizzarlo come ricovero per i propri mezzi e di aver continuato, da allora, ad esercitarne il possesso ininterrottamente, ha contestato la illegittimità della gravata ordinanza sotto i seguenti profili:

*I. Violazione dell'art. 3. Indeterminatezza della fattispecie violata. Violazione del diritto di difesa.*

*II. Carente valutazione degli atti presupposti dell'Ordinanza. Difetto di istruttoria. Illegittimità derivata dell'Ordinanza.*

*III. Adozione del provvedimento sanzionatorio a distanza di tempo. Lesione del legittimo affidamento. Carenza di motivazione.*

*IV. Violazione degli artt. 7 e ss. e dell'art. 21-octies, legge n. 241/1990. Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio. Illegittimità conseguenziale dell'Ordinanza.*

*V. Regolarizzabilità del manufatto. Applicabilità L.R. n. 19/2002 e succ. mod. per costruzioni in zone agricole.*

i. Il provvedimento sarebbe carente di motivazione limitandosi a richiamare gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del DPR n. 380/2001 che disciplinano fattispecie del tutto diverse tra di loro.

ii. A seguito di accesso agli atti presupposti sarebbe emerso che l'ordinanza è stata adottata a seguito di una relazione tecnica del 29 novembre 2017 che a sua volta richiama l'accertamento del Corpo Forestale dello Stato datato 27 maggio 2008.

L'ordinanza impugnata sarebbe stata, pertanto, illegittimamente emessa sulla base di un accertamento effettuato ben 10 anni prima.

Con l'atto di accertamento del Corpo Forestale, peraltro, sarebbe stato disposto il sequestro del manufatto e, tuttavia, il Comune di Scilla ha omesso di precisare che tale sequestro non è stato convalidato.

iii. Sarebbe decorso, inoltre, un notevole lasso di tempo tra l'edificazione del manufatto e l'adozione dell'ordine demolitorio che sarebbe, pertanto, illegittimo per violazione del legittimo affidamento ingenerato.

iv. e v. L'ordinanza di demolizione, inoltre, non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento né terrebbe conto della possibilità di sanare l'abuso.

2. Si è costituito il Comune di Scilla per resistere al ricorso.

3. All'udienza pubblica del 4 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

4.1. Non è meritevole di positivo apprezzamento l'assunto secondo il quale il provvedimento impugnato, indicando disposizioni di legge del tutto eterogenee, risulterebbe carente di idonea motivazione.

Ed invero, l'ordinanza di demolizione individua e descrive in modo puntuale il tipo di manufatto realizzato, l'area sulla quale esso insiste ed i vincoli che gravano sullo stesso.

Individua, poi, i proprietari della suddetta area dando atto del relativo accertamento che ha consentito di superare la prima ipotesi circa la possibile riconducibilità ad ANAS della titolarità della stessa.

Nessun riferimento è contenuto, inoltre, nel provvedimento impugnato al sequestro del manufatto da parte del Comando Corpo Forestale di San Roberto il 26 maggio 2008 dovendo escludersi, pertanto, che tale sequestro (non convalidato dall'autorità giudiziaria) costituisca presupposto dell'ordine demolitorio.

4.2. Non si ravvisa, altresì, la contestata violazione del principio dell'affidamento in considerazione del tempo trascorso dalla realizzazione del preteso abuso.

Va osservato in proposito che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell'abuso e l'adozione del provvedimento repressivo non refluiscie in un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione, atteso che non può ammettersi la consolidazione di un affidamento degno di tutela solo in virtù del tempo trascorso in costanza di una situazione di fatto abusiva che non può ritenersi per ciò solo legittimata (Consiglio di Stato sez. VI 06 settembre 2017 n. 4243).

La repressione degli abusi edilizi costituisce espressione di attività strettamente vincolata, potendo la misura repressiva intervenire in ogni tempo, anche a notevole distanza dall'epoca della commissione dell'abuso. Non sussiste, quindi, alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione e il consapevole mantenimento in loco di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del privato "contra legem" (Consiglio di Stato sez. VI 03 ottobre 2017 n. 4580).

Non possono, altresì, non richiamarsi i principi sanciti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 9 del 17 ottobre 2017: *“Nel caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione di un abuso edilizio, la mera inerzia da parte dell'Amministrazione nell'esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo; allo stesso modo,*

*tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata. [...] Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino”.*

4.3. È infine infondato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente contesta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L.241/90.

Ed invero, secondo costante giurisprudenza, dalla quale questo Collegio non intende discostarsi, i provvedimenti aventi natura di “atto vincolato” (come l'ordinanza di demolizione), non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non essendo prevista la possibilità per l'amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene.

L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (Tar Lazio, Sez. II quater, sentenza n. 5355 del 14 maggio 2018; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2681 del 5 giugno 2017; Sez. V, sentenza n. 2194 del 28 aprile 2014).

4.4. Non rileva, infine, l'assunta sanabilità del manufatto atteso che nessuna istanza di sanatoria risulta essere stata presentata dal ricorrente.

5. In ragione di quanto esposto il ricorso è infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Scilla, delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore

Alberto Romeo, Referendario

L'ESTENSORE

Agata Gabriella Caudullo

IL PRESIDENTE

Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO